



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Attività Tecniche e Produttive  
Programmazione e Gestione  
del Territorio

Rep. n. 2110

## ORDINANZA N. 74 dell'11.09.2015

**Oggetto: Fabbricato per civile abitazione in via Marchiani di questo Comune.  
Ditta: BUDANI Emiliana. Demolizione.**

### IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

**PREMESSO** che:

- con nota del 20.03.2013 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7752, successivamente integrata in data 11.06.2013, la ditta BUDANI Emiliana produceva richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in via Marchiani di questo Comune su area individuata in catasto al fg 25 con le particelle n. 2247, 4332 e 1423 a firma dei tecnici geom. Paolo Civitaresse e ing. Ginesio De Iure;

**CHE:**

- a seguito di istruttoria tecnica, in data 05 giugno 2014 veniva rilasciato in favore della ditta sopradetta il permesso di costruire n. 28 per l'intervento edilizio in premessa, con l'osservanza delle disposizioni del regolamento edilizio, di igiene e di Polizia Municipale, nonché alle condizioni tecniche ivi prescritte, con l'obbligo di richiedere, prima dell'inizio dei lavori, l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale per la redazione del verbale di linee e quote come previsto dalla normativa vigente;
- a seguito di richiesta di verbale di picchettamento per la redazione del predetto verbale di linee e quote, in data 13.06.2014, tecnico di questo Comune ha effettuato apposito sopralluogo rilevando che la planimetria particolareggiata riportata nell'elaborato grafico allegato al permesso di costruire in parola non rispecchiava lo stato effettivo dei luoghi, accertando, nello specifico, la presenza di ulteriori manufatti edilizi non riscontrabili nella suddetta planimetria progettuale;
- conseguentemente, con nota prot. n. 17148 del 24.06.2014 notificata in data 26.06.2014 alla ditta BUDANI Emiliana nonché ai tecnici progettisti e direttori dei lavori geom. Paolo Civitaresse e ing. Ginesio De Iure, relativamente alle risultanze del sopralluogo di cui sopra, si provvedeva a richiedere la presentazione, entro il termine di gg. 30, gli opportuni chiarimenti e/o controdeduzioni in merito mediante la produzione di grafici integrativi completi di relazioni e quanto utile al procedimento de quo, diffidando, nel contempo, a dare inizio ai lavori e sospendendo il rilascio del verbale di linee e quote;
- contrariamente a quanto diffidato, codesta ditta ha provveduto a dare inizio ai lavori oggetto del soprarichiamato titolo abilitativo n. 28/14, come risulta dall'accertamento esperito dal locale Comando di Polizia Municipale;
- con ordinanza n. 116 del 01.07.2014 il sottoscritto Dirigente intimava l'immediata sospensione dei lavori e contestuale avvio del procedimento per l'annullamento del permesso di costruire n. 28/14;
- a seguito di memorie scritte pervenute con allegata planimetria dello stato dei luoghi, rilevante la sussistenza di due manufatti, con determina dirigenziale n. 442/14 si provvedeva ad annullare in autotutela il p.dic. n. 28/14 in considerazione della omessa rappresentazione di tutti i manufatti insistenti nelle aree contermini;
- a seguito di ricorso al TAR da parte della ditta Budani avverso la determina n. 422/14 di annullamento del p. di c. n. 28/14 e relativa sentenza n.141/14 che ha

disposto il riesame degli atti, con determinazione n. 776/14, notificata alle parti, è stato disposto l'annullamento del p.dic. n. 21/14;

**VISTA** la sentenza n. 0031772015 Reg.Prov.Coll. - n. 00308/2014 Reg.Ric. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo in data 22.07.2015, con cui lo stesso ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra BUDANI Emiliana avverso l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 442/2014 adottata in autotutela per l'annullamento del p.dic. n. 28/14;

**RITENUTO** pertanto doversi provvedere alla adozione di provvedimento amministrativo per la demolizione delle opere poste in essere dalla ditta BUDANI Emiliana in assenza di titolo abilitativo;

**VISTO** il D.P.R. 06.06.2001, n° 380 art. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 245 del 20.10.2001;

**RITENUTA** la necessità di intervenire;

### **ORDINA,**

per le motivazioni di cui in premessa e alla luce della sentenza del Tar Abruzzo, alla sig.ra:

**BUDANI Emiliana**, nata a Ortona il 06.12.1959 ed ivi residente in c.da S. Lucia n. 29, in qualità di proprietaria, di provvedere, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica della presente, alla demolizione del corpo di fabbrica posto in essere in virtù del permesso di costruire n. 28/14, annullato.

### **AVVISA**

ai sensi dell'art.31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, che, decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene o l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle difformi, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e ripristinate a spese del responsabile dell'abuso, ai sensi della già citata legge 47/85;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga notificata al soggetto sopra identificato e al locale Comando di Polizia Municipale per le verifiche di competenza circa la sua ottemperanza.

### **COMUNICA**

che, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, entro il termine sopra indicato potrà essere presentata richiesta di sanatoria, a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199.

### **AVVERTE**

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del Codice Penale nonché alle procedure sopra esposte.

### **AVVERTE altresì,**

che ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 320/01, in caso di mancata ottemperanza all'ordinanza, sarà applicata la sanzione pecuniaria nell'importo compreso tra € 2.000 e € 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Nicola Pasquini.

**Dalla Residenza Municipale, addì 11 settembre 2015**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Ing. Nicola Pasquini**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*